

Provincia di Biella

**Ordinanza n. 186/620-4-408 – Concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica dal torrente Cervo, tramite couso delle opere di captazione della Roggia Industriale di Tollegno ubicate in Comune di Miagliano e Tollegno (BI), ad uso produzione di beni e servizi, assentita con D.P.G.R. 9 febbraio 1988, n° 812 e successiva modifica con D.D. della Provincia di Biella 19 novembre 2010, n° 3.079, in capo alla società Lanificio di Tollegno Spa, con sede in Tollegno (BI). Istanza in data 5 luglio 2017 della società Tollegno 1900 Spa, con sede in Tollegno (BI), per trasferimento della titolarità, rinnovo e variante sostanziale alla concessione (individuazione modalità sostitutive del prelievo principale in caso di impraticabilità). Fascicolo 408 - Codice di utenza regionale BI 00435.**

### IL DIRIGENTE D'AREA E DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con D.P.G.R. 9 febbraio 1988, n° 812, venne accordata alla Società Lanificio di Tollegno Spa, con sede in Tollegno (BI), la concessione per poter derivare dal torrente Cervo, a mezzo della Roggia Molinara in Comune di Tollegno, litri al secondo massimi 2.200 e litri al secondo medi 1.600 d'acqua pubblica, da utilizzarsi nella misura di litri al secondo massimi 2.150 e litri al secondo medi 1.550 ad uso produzione di Kw. 243,14 di potenza nominale media e nella misura di litri al secondo 50 per usi tecnologici;

PRESO ATTO CHE la suddetta concessione, per effetto del D.P.G.R. venne accordata per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data dello stesso decreto e, pertanto, verrà a scadere in data 8 febbraio 2018;

RICHIAMATA la precedente D.D. della Provincia di Biella 19 novembre 2010, n° 3.079, con cui, tra l'altro, è stata modificata la suddetta concessione in origine accordata con D.P.G.R. 9 febbraio 1988, n° 812, per consentire alla società Lanificio di Tollegno Spa, con sede in Tollegno (BI), di continuare a derivare litri al secondo massimi 50 ed un volume massimo annuo di metri cubi 150.000, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 4,75, d'acqua pubblica dal torrente Cervo, mediante couso con la Roggia Industriale di Tollegno derivata a sua volta in Comune di Miagliano, per esclusivo uso produzione di beni e servizi (attività di processo a carattere tessile);

VISTA ORA la domanda in data 5 luglio 2017, depositata e registrata in data 12 luglio 2017, al numero 15.806 di protocollo provinciale, con cui il Dr. Massimo RICINO, in qualità di Procuratore della società Tollegno 1900 Spa, con sede in Tollegno (BI), ha chiesto, rispettivamente ai sensi degli articoli 31, 30 e 27 comma 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:

- \* trasferimento della titolarità in capo alla neo costituita Società;
- \* ulteriore rinnovo;
- \* variante sostanziale consistente nella Individuazione di modalità sostitutiva del prelievo idrico dal torrente Cervo, invariato nelle quantità prefissate, da attuarsi mediante elettropompa sommersa in Comune di Tollegno, nei casi di indisponibilità del prelievo principale per cause di natura tecnico-gestionale non imputabili all'azienda,

della concessione di derivazione d'acqua pubblica accordata con D.P.G.R. 9 febbraio 1988, n° 812 e successiva D.D. della Provincia di Biella 19 novembre 2010, n° 3.079;

RILEVATO CHE il prelievo principale avviene mediante couso delle opere facenti capo alla superiore derivazione d'acqua pubblica superficiale, trasferita in capo alla società Enersel Spa con D.D. della Provincia di Biella 10 dicembre 2010, n° 3.372, e che, pertanto, occorre assoggettare la variante richiesta al procedimento di concessione ordinario di cui all'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., allo scopo di consentire l'inoltro di copia della presente ordinanza

anche alla società titolare del prelievo principale e di porre la medesima nella condizione di accertare eventuali interferenze della variante proposta con il proprio prelievo, o possibili lesioni dei propri diritti come attualmente riconosciuti;

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775;

VISTO la L.R. 30 aprile 1996, n° 22, la L.R. 29 novembre 1996, n° 88, la L.R. 9 agosto 1999, n° 22, la L.R. 26 aprile 2000, n° 44, la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61, la L.R. 5 agosto 2002, n° 20, la L.R. 4 marzo 2003, n° 2, la L.R. 7 aprile 2003, n° 6, la L.R. 1 agosto 2005, n° 13 e la L.R. 29 gennaio 2009, n° 3;

VISTO i Decreti Legislativi 31 marzo 1998, n° 112 e 3 aprile 2006, n° 152 e loro ss.mm.ii.;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 117-10731, avente per oggetto “Approvazione del Piano di tutela delle acque”, pubblicata nel B.U. della regione Piemonte n° 18 del 3 maggio 2007 e successiva 24 marzo 2009, n° 247-13730, di modifica;

VISTO il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, dapprima adottato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 24 febbraio 2010, n° 1/2010 e poi approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, n°68 e ss.mm.ii.;

VISTO le DD.G.R. 20 settembre 2004, n° 23-13437; 14 aprile 2008, n° 23-8585; 29 marzo 2010, n° 72-13725; 28 febbraio 2011, n° 80-1651; 19 Settembre 2011, n° 16-2610;

VISTO i regolamenti regionali approvati con D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e successivo 23 febbraio 2004, n° 1/R; D.P.G.R. 25 novembre 2002, n° 14/R; D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R; D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n° 15/R; D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R; D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R; D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e successiva 21 luglio 2008, n° 23-9242; 26 maggio 2008, n° 38-8849; D.P.G.R. 6 luglio 2009, n° 8/R; D.P.G.R. 14 dicembre 2009, n° 21/R; D.P.G.R. 4 agosto 2010, n° 12/R; D.P.G.R. 30 novembre 2010, n° 19/R; D.P.G.R. 27 dicembre 2010, n° 22/R; D.P.G.R. 19 dicembre 2011, n° 16/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2012, n° 12/R; D.P.G.R. 12 luglio 2013, n° 5/R; D.P.G.R. 10 dicembre 2013, n° 13/R, D.P.G.R. 14 marzo 2014, n° 1/R e D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R;

VISTO la Legge Regionale 29 ottobre 2015, n° 23, recante: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56”;

\* ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

## ORDINA

1. l’assoggettamento al procedimento ordinario di cui all’articolo 11 e seguenti del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., della domanda in data 5 luglio 2017, presentata in pari data dalla società Tollegno 1900 Spa, con sede in Tollegno (BI) e riguardante prelievo d’acqua pubblica rientrante fra i prelievi compresi nell’articolo 34 del citato regolamento, sottoposti a procedura semplificata;
2. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci Legali ed Avvisi”;
3. l’affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28 dicembre 2017, all’Albo Pretorio dei Comuni di Miagliano e Tollegno, nonché l’inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d’acqua oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi”, del sito Internet regionale ([http://www.regione.piemonte.it/atti\\_al\\_enti/avvisi/acque\\_art11/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm)).
4. la convocazione della visita locale d’istruttoria di cui all’articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 16 febbraio 2018, con ritrovo alle ore 10:30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Tollegno. Detta visita, a termini del 1 comma dell’articolo 14 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 3, presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero agli Uffici Comunali presso i quali viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata dal progetto di derivazione dell'acqua, viene trasmessa per l'espressione di parere previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., all'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, all'Arpa Dipartimento Territoriale Piemonte Nord-Est – Attività di produzione di Biella, al Comando Militare territorialmente interessato, alla A.S.L. competente, al Comune di Miagliano, al Comune di Tollegno, al Gestore del servizio idrico integrato di Tollegno, oltre che alla Società richiedente.

La presente ordinanza assume valore di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii., già anticipata alla Società richiedente con nota in data 12 luglio 2017, n° 15.837 di protocollo provinciale. A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dr. Davide ZANINO;
- l'Ufficio interessato è il servizio V.I.A., energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail [acque@provincia.biella.it](mailto:acque@provincia.biella.it);
- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Graziano STEVANIN;
- il Funzionario referente per il procedimento è il Geom. Lucio MENGHINI;

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la derivazione oggetto di nuova concessione prevista dalla domanda in data 5 luglio 2017, saranno accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità ai disposti del suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 11 e seguenti del citato regolamento regionale.

Nel corso della visita locale il rappresentante dell'amministrazione comunale é tenuto ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della nuova derivazione, ove necessari.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 12 dicembre 2017.-

Il Dirigente d'Area e del Servizio  
(Davide ZANINO)